

VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE
<p>Articolo 4 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2025. Alla scadenza potrà essere prorogata.</p> <p>Articolo 6 Capitale e azioni 1) Il capitale sociale è di Euro 3.163.752,00 (tre milionisessantatremilasettecentocinquanta due virgola zero zero) ed è diviso in numero 527.292 (cinquecentoventisettemiladuecentonovantadue) azioni del valore nominale di Euro 6,00 (sei virgola zero zero) ciascuna. 2) Il suddetto capitale è diviso in due categorie di azioni e più esattamente: n. 368.794 (trecentosessantottomilasettecentonovantaquattro) azioni di categoria "A" - del valore nominale unitario di Euro 6,00 (sei virgola zero zero), - riservate agli azionisti: Enti Pubblici Territoriali; n. 158.498 (centocinquantottomilaquattrocentonovantotto) azioni di categoria "B" - del valore nominale unitario di Euro 6,00 (sei virgola zero zero) riservate ad ogni altro tipo di socio. 3) Entrambe le due categorie sono costituite da azioni nominative e sono rappresentate da titoli o certificati azionari. 4) Le azioni facenti parti della categoria "A" non possono mai, per nessun motivo, causa e/o ragione, compresa quella dell'esercizio di eventuali diritti di opzione o prelazione, rappresentare meno del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. 5) In considerazione del Territorio in cui la società svolge la propria attività di trasporto, gli Enti Pubblici Territoriali soci possono essere solo gli Enti Locali (Regione, Province e Comuni), della Regione Toscana o delle Regioni con essa confinanti. 6) Sia le azioni della categoria "A" come le azioni della categoria "B" sono indivisibili e conferiscono agli azionisti eguali diritti. 7) Ogni azione, sia essa facente parte della categoria "A" come della categoria "B" dà diritto ad un voto. 8) Nel caso di comproprietà di una azione si applica il disposto dell'articolo 2347 del Codice Civile.</p>	<p>Articolo 4 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2025 2050. Alla scadenza potrà essere prorogata.</p> <p>Articolo 6 Capitale e azioni 1) Il capitale sociale è di Euro 3.163.752,00 (tre milionisessantatremilasettecentocinquanta due virgola zero zero) ed è diviso in numero 527.292 (cinquecentoventisettemiladuecentonovantadue) azioni del valore nominale di Euro 6,00 (sei virgola zero zero) ciascuna. 2) Il suddetto capitale è diviso in due categorie: di azioni e più esattamente: n. 368.794 (trecentosessantottomilasettecentonovantaquattro) azioni di categoria "A" - del valore nominale unitario di Euro 6,00 (sei virgola zero zero), - riservate agli azionisti Enti Pubblici Territoriali n. 158.498 (centocinquantottomilaquattrocentonovantotto) e azioni di categoria "B" - del valore nominale unitario di Euro 6,00 (sei virgola zero zero) riservate ad ogni altro tipo di socio. 3) Entrambe le due categorie sono costituite da azioni nominative e sono rappresentate da titoli o certificati azionari. 4) Le azioni facenti parti della categoria "A" non possono mai, per nessun motivo, causa e/o ragione, compresa quella dell'esercizio di eventuali diritti di opzione o prelazione, rappresentare meno del 51% (cinquantuno per cento) 40% (quaranta per cento)* del capitale sociale. 5) In considerazione del Territorio in cui la società svolge la propria attività di trasporto, gli Enti Pubblici Territoriali soci possono essere solo gli Enti Locali (Regione, Province e Comuni), della Regione Toscana o delle Regioni con essa confinanti. 6) Sia le azioni della categoria "A" come le azioni della categoria "B" sono indivisibili e conferiscono agli azionisti eguali diritti. 7) Ogni azione, sia essa facente parte della categoria "A" come della categoria "B" dà diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di una azione si applica il disposto dell'articolo 2347 del Codice Civile. * (La percentuale del 40% qui indicata riporta la proposta di percentuale minima che si intende</p>

	<i>inserire)</i>
<p>Articolo 7 Trasferimento delle azioni</p> <p>1) Le azioni di categoria "A" e categoria "B" sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate al fine di tutelare gli interessi della società, l'omogeneità della compagine sociale, la coesione dei soci e l'equilibrio tra gli stessi. Per "trasferimento" si intende qualsiasi trasferimento tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, ed a causa di morte, di azioni o diritti di opzione o warrants. Di conseguenza, ai fini del presente articolo la parola "azioni", si deve leggere come "azioni, diritti di opzione o warrants.</p> <p>2) Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.</p> <p>3) In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente/cedente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'Arbitro previsto all'articolo 38 che, in questo caso, assumerà le vesti di Arbitratore.</p> <p>4) L'intestazione a società fiduciaria o la re-intestazione, da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto nel presente articolo.</p> <p>5) Per "trasferimento a causa di morte" si intende la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica.</p> <p>6) Il trasferimento da un socio - Ente Pubblico Territoriale - di tutte o parte delle azioni di cui è titolare, ad altro Ente Pubblico Territoriale già socio è libero.</p>	<p>Articolo 7 Trasferimento Azioni</p> <p>1) Le azioni di categoria "A" e categoria "B" sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate al fine di tutelare gli interessi della società, l'omogeneità della compagine sociale, la coesione degli azionisti e l'equilibrio tra gli stessi. Per "trasferimento" si intende qualsiasi trasferimento tra vivi, sia a titolo oneroso sia gratuito, ed a causa di morte.</p> <p>2) Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.</p> <p>3) Ai fini del presente articolo, nel prosieguo, anche se non espressamente specificato, la parola "azioni" si deve leggere e intendere come inclusiva dei termini "" azioni", "diritti di opzione", "warrants" "obbligazioni convertibili"</p> <p>4) In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente/cedente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'Arbitro previsto dall'articolo 38 che, in questo caso, assumerà le vesti di Arbitratore.</p> <p>5) L'intestazione a società fiduciaria o la re-intestazione, da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari non è soggetta ai limiti e vincoli previsti nel presente articolo.</p> <p>6) Per "trasferimento a causa di morte" si intende la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica.</p> <p>7) In conseguenza di quanto ai punti precedenti il trasferimento, totale o parziale, delle azioni</p>

7) Qualora, invece, un socio Ente Pubblico Territoriale - titolare di azioni della categoria "A"- voglia trasferire tutte o parte delle azioni possedute, a favore di altro Ente Pubblico Territoriale non socio, dovrà comunicare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, ovvero mediante posta elettronica certificata, tale sua intenzione alla Società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sua sede legale ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa.

8) Nella comunicazione, a pena di nullità della stessa, dovrà essere tassativamente indicato: a) il numero delle azioni che si intendono cedere; b) l'ammontare del corrispettivo richiesto; c) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo con le eventuali garanzie; d) i dati identificativi del soggetto Ente Pubblico Territoriale a cui si intende trasferire le azioni; e) ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del trasferimento.

9) La comunicazione suddetta equivale a proposta ex art. 1336 del Codice Civile.

10) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, dovrà informare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato, tutti gli altri soci Enti Pubblici Territoriali dell'intenzione di trasferimento manifestata dal socio.

11) Nella comunicazione dovranno essere riportate, a pena di nullità, tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del capoverso di cui sopra.

12) Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri soci - Enti Pubblici Territoriali - dovranno manifestare incondizionatamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento in plico senza busta ovvero mediante posta elettronica certificata, alla società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'indirizzo di posta elettronica di questa, la volontà di acquistare tutte o parte delle azioni poste in vendita.

13) La mancata manifestazione di volontà ad acquistare le azioni oggetto dell'offerta o parte di esse deve intendersi come rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.

effettuato: • da un azionista Ente Pubblico Territoriale nei confronti di un altro Ente Pubblico Territoriale azionista; • da un azionista titolare di azioni di categoria B nei confronti di un altro azionista titolare di una partecipazione della stessa categoria ovvero del proprio coniuge o discendente in linea retta; • da un azionista titolare di azioni di categoria B nei confronti di azionista Ente Pubblico Territoriale; è libero da qualsiasi vincolo o diritto di prelazione.

8) Nel caso in cui un azionista titolare di azioni B volesse rendersi acquirente di azioni di categoria "A" dovrà informare di tale suo intendimento, la Società in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9) La comunicazione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in plico senza busta, da inviarsi alla sede legale della Società, ovvero mediante posta elettronica certificata al suo indirizzo di posta elettronica certificata e dovrà contenere, a pena di nullità, tutti gli elementi idonei ad individuare le condizioni della cessione e nello specifico: a) il numero massimo delle azioni che si intendono acquistare; b) il prezzo fissato per ciascuna azione; c) i termini e le modalità di pagamento, con le eventuali garanzie offerte; d) i suoi dati identificativi-

10) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel termine essenziale dei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, con una delle stesse modalità, dovrà darne informazione a tutti gli altri azionisti Enti Pubblici Territoriali. La comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi riportati dall'azionista acquirente nella comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

11) Gli Enti Pubblici Territoriali oggetto dell'informativa, nel termine essenziale del trentesimo giorno successivo al suo ricevimento, dovranno comunicare al Presidente del Consiglio della società, con una delle stesse modalità, la loro intenzione di vendere azioni di categoria A, alle condizioni indicate nell'offerta avanzata dall'azionista acquirente. La ritardata o mancata risposta, nei termini sopra fissati, deve intendersi come rinuncia a vendere.

12) Il Presidente raccolte le risposte dovrà comunicarne, entro il termine essenziale dei dieci giorni successivi, il risultato all'azionista acquirente. La comunicazione dovrà essere effettuata, con lettera raccomandata con avviso

14) L'accettazione dell'offerta da parte dei soci Enti Pubblici Territoriali, per essere valida, dovrà riguardare la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

15) Nel caso di accettazione da parte di più soci Enti Pubblici Territoriali le azioni offerte in vendita verranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della società.

16) Qualora, pur comunicando di volere esercitare la prelazione, anche uno solo dei soci Enti Pubblici Territoriali dichiarati, nella sua comunicazione, di ritenere eccessivo il corrispettivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicherà, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, sia al socio Ente Pubblico Territoriale che intende trasferire le azioni ed a quello che ha sollevato l'eccezione sul corrispettivo e agli altri soci che hanno esercitato la prelazione, tale accadimento.

17) Nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il socio che intende trasferire e quello che ha sollevato l'eccezione sul corrispettivo, determineranno di comune accordo il nuovo prezzo.

18) In caso di mancato accordo le parti rimetteranno la sua determinazione all'Arbitro, che in questo caso assumerà le funzioni di Arbitratore, di cui al successivo articolo 38.

19) Nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitro dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società e di un decremento valutativo in caso di cessione, anche congiunta, di pacchetti di minoranza che complessivamente siano pari o inferiori al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

L'Arbitro/Arbitratore dovrà comunicare, entro e non oltre, trenta giorni dall'accettazione formale dell'incarico, mediante lettera raccomandata, con

di ricevimento, all'indirizzo risultante dal libro degli azionisti, o mediante posta elettronica certificata.

13) Qualora più azionisti Enti Pubblici Territoriali dovessero dichiararsi disponibili alla vendita e il numero totale delle azioni offerte in vendita risultasse superiore a quello che l'azionista ha indicato nella sua comunicazione, la vendita avverrà per il numero massimo di azioni indicata dall'azionista acquirente, con riparto percentuale tra gli azionisti venditori sulla base del rapporto tra totale azioni offerte in vendita e quelle indicate dall'azionista acquirente nella sua comunicazione assicurando così parità di trattamento tra tutti gli azionisti Enti Pubblici Territoriali venditori. Nel caso in cui le azioni offerte in vendita siano in numero inferiore a quello indicato dall'azionista acquirente nella sua proposta di acquisto questo potrà decidere di non dare corso all'operazione di acquisto dandone comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, nel termine essenziale di quindici giorni successivi al ricevimento di quella ricevuta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora l'azionista acquirente decidesse di dare comunque corso all'acquisto si applicherà la stessa procedura di riparto appena sopra illustrata.

14) Qualora la risposta sia per l'acquisto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne informerà, nel termine essenziale dei successivi sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'azionista acquirente e con le stesse modalità, gli azionisti Enti Pubblici Territoriali interessati al trasferimento e l'azionista acquirente, indicando anche il notaio rogante, il giorno, l'ora e il luogo ove sarà sottoscritto l'atto di vendita. Dall'invio dell'informativa a quello della stipula dovranno decorrere non meno di quindici giorni, ma non più di trenta.

15) I costi per onorari professionali o notarili, per la stipula del contratto di cessione saranno a carico dell'acquirente. Nell'ipotesi in cui l'azionista acquirente rinunci all'acquisto questo deve intendersi esteso a tutte le azioni offerte in vendita.

16) Nel caso in cui uno o più azionisti titolari di azioni di categoria "B" intendano trasferire tutte o parte delle proprie azioni ad un soggetto non azionista dovranno darne comunicazione al

avviso di ricevimento, la sua determinazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, al socio offerente ed a quello che ha sollevato l'eccezione sulla congruità del prezzo. Alla comunicazione dovrà essere allegato l'elaborato, debitamente asseverato, con il quale ha determinato il corrispettivo.

20) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società informerà, con raccomandata, con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, tutti gli altri soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dell'avvenuta determinazione del prezzo. Con la stessa informativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione indicherà anche il luogo ed il giorno ove verrà stipulato il contratto.

21) La stipula dovrà avvenire, comunque, nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della comunicazione da parte dell'Arbitro/Arbitratore.

22) Il corrispettivo determinato dall'Arbitro/Arbitratore deve intendersi sostitutivo, a tutti gli effetti, di quello indicato nell'offerta, per la sola cessione tra l'Ente Pubblico Territoriale cedente e quello che ha sollevato l'eccezione. Per le vendite nei confronti degli altri soci Enti Pubblici Territoriali che hanno esercitato la prelazione, ma non hanno sollevato eccezioni sul prezzo, il corrispettivo sarà quello indicato dall'Ente Pubblico Territoriale nella comunicazione in cui ha manifestato l'intenzione di trasferire tutte o parte delle sue azioni.

23) I costi dell'Arbitro/Arbitratore saranno a carico del socio che ha eccepito la congruità del prezzo.

24) I costi per onorari professionali o notarili, per la stipula del contratto di vendita, sono a carico dei soci Enti Pubblici Territoriali acquirenti in misura proporzionale alle azioni acquisite.

25) Qualora i soci Enti Pubblici Territoriali non esercitino, nel termine di sessanta giorni, il diritto di prelazione su tutte le azioni che il socio Ente Pubblico Territoriale intende trasferire e non sussista, quindi, una valida accettazione della offerta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società potrà, entro e non oltre i dieci giorni dalla scadenza del termine dei sessanta giorni offrirle in prelazione, ai soci intestatari di azioni di categoria "B", purché il trasferimento delle stesse non implichi il venir meno della condizione prevista all'articolo 6 di

Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata in plico senza busta o mediante posta elettronica certificata.

17) Nella comunicazione, a pena di nullità, dovrà essere tassativamente indicato: a) il numero delle azioni che si intendono cedere; b) il corrispettivo richiesto; c) i termini e le modalità di pagamento, con le eventuali garanzie richieste; d) i dati identificativi del soggetto a cui si intende trasferire le azioni. La comunicazione equivale a proposta ex art. 1336 del Codice Civile.

18) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre il termine essenziale di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà informare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, da inviarsi al domicilio risultante dal libro degli azionisti, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato, tutti gli altri azionisti dell'intenzione di trasferimento manifestata dall'azionista/i, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione spettante ai medesimi, in proporzione alla loro partecipazione al capitale della società.

19) Entro, il termine essenziale di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri azionisti dovranno, con le stesse modalità, manifestare incondizionatamente, la volontà di esercitare il diritto di prelazione e, contestualmente, la volontà di acquistare anche le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci. La comunicazione deve essere inviata alla Società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20) La mancata o ritardata manifestazione di volontà, nei sessanta giorni, deve intendersi come rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita.

21) Le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, per rinuncia totale o parziale, saranno assegnate agli azionisti che avranno manifestato la volontà di acquistarne in numero superiore a quello loro spettante.

L'assegnazione avverrà sulla base della percentuale derivante dal rapporto tra totale azioni oggetto di rinuncia e numero di azioni di cui è stata manifestata la volontà di acquistarne in numero eccedente rispetto a quello spettante.

22) Gli azionisti dovranno tassativamente garantire, in ogni caso, l'acquisto in prelazione di tutte le azioni oggetto di trasferimento, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata

questo statuto in base al quale le azioni di tipo "A" non possono mai rappresentare una percentuale inferiore al 51,00% (cinquantuno virgola zero zero per cento) del capitale sociale.

26) L'offerta dovrà avvenire mediante comunicazione avente le stesse caratteristiche, gli stessi contenuti e con le stesse modalità di quella previste per l'offerta effettuata nei confronti dei soci Enti Pubblici Territoriali e venuta meno.

27) I soci, intestatari di azioni di categoria "B" entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno manifestare incondizionatamente, con le stesse modalità di cui al precedente comma 12, la volontà di acquistare tutte o parte delle azioni. La mancata manifestazione di volontà deve intendersi come rinuncia all'esercizio di prelazione.

28) L'accettazione dell'offerta per essere valida, dovrà riguardare la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

29) Qualora, anche uno solo dei predetti soci, pur comunicando di volere esercitare la prelazione, dichiarare nella stessa comunicazione, di ritenere eccessivo il corrispettivo, si procederà con le stesse modalità, con gli stessi effetti e nel rispetto dei medesimi termini previsti per la medesima fattispecie come descritta nel caso di esercizio della prelazione da parte di Ente Pubblico Territoriale socio.

30) Qualora la prelazione non venga esercitata né dai soci titolari di azioni della categoria "A", né da quelli titolari di azioni della categoria "B", il socio, che ha manifestato l'intenzione di trasferire le azioni, sarà libero di farlo al soggetto ed alle condizioni indicate nella manifestazione di volontà a trasferire.

31) Il trasferimento da parte del socio dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni da quello di scadenza di tutti i termini sopra previsti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte sia dei soci sia Enti Pubblici Territoriali che degli altri soci.

32) I costi dell'Arbitro/Arbitratore saranno a carico del socio che ha eccepito la congruità del prezzo.

33) I costi per onorari professionali o notarili, per la stipula del contratto di cessione sono a carico dei soci acquirenti in misura proporzionale alle azioni acquisite.

34) Decorso i trenta giorni senza che sia avvenuto il trasferimento, il socio dovrà rinnovare la

dall'azionista venditore.

23) Qualora, pur comunicando di voler procedere all'acquisto, anche uno solo degli azionisti dichiarare di ritenere eccessivo il corrispettivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informerà di tale accadimento, nel termine essenziale di dieci giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, sia all'azionista che intende trasferire le azioni sia tutti gli altri azionisti che hanno manifestato la volontà di procedere all'acquisto.

24) Nel termine essenziale dei trenta giorni successivi dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'azionista che intende trasferire e quello/i che hanno sollevato l'eccezione sul corrispettivo, determineranno di comune accordo il nuovo prezzo.

25) In caso di mancato accordo le Parti rimetteranno la determinazione del corrispettivo all'Arbitro, di cui all'articolo 38, che in questo caso assumerà le funzioni di Arbitratore.

26) Nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitro/Arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia in buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione alla presenza di un eventuale "premio di maggioranza" nel caso in cui le azioni oggetto di trasferimento consentano all'acquirente di assumere il controllo della società.

L'Arbitro/Arbitratore dovrà comunicare, nel termine essenziale dei successivi trenta giorni dall'accettazione formale dell'incarico, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, la sua determinazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, all'azionista cedente ed a quello/i che hanno sollevato l'eccezione sulla congruità del prezzo. Alla comunicazione dovrà essere allegato l'elaborato di stima, debitamente asseverato.

27) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, nel termine essenziale dei successivi sette giorni dal ricevimento dell'elaborato contenente la determinazione del

richiesta e l'offerta e quindi adottare nuovamente la procedura sopra descritta.

35) Il trasferimento di azioni facenti parte della categoria "B" ad altro socio già titolare di partecipazioni della stessa categoria ovvero a favore del proprio coniuge o dei discendenti del socio cedente è libero. Qualora invece, un socio intestatario di azioni di tipo "B", intenda trasferire, tutte o parte delle sue azioni a soggetto non socio, dovrà comunicare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, tale sua intenzione alla società nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione, a pena di nullità dovranno essere tassativamente riportate le informazioni previste alle lettere a), b), c), d) ed e) come nel caso di cessione da parte di Ente Pubblico Territoriale ad altro Ente Pubblico Territoriale non socio. Conseguentemente verrà applicata, per l'esercizio del diritto di prelazione, la stessa procedura come regolamentata per questa ultima fattispecie, compresa quella dell'offerta ai soci Enti Pubblici Territoriali, qualora gli altri soci, intestatari di azioni di tipo "B", non esercitino la prelazione.

36) Qualora la prelazione non venga esercitata nè dai soci titolari di azioni "B" nè da quelli titolari di azioni "A", il socio che ha manifestato l'intenzione di trasferire le azioni, sarà libero di farlo al soggetto ed alle condizioni indicate nella manifestazione di volontà a trasferire.

37) Il trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni da quello di scadenza di tutti i termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte sia dei soci titolari di azioni di tipo "B" che dei soci Enti Pubblici Territoriali.

38) Decorsi i trenta giorni senza che sia avvenuto il trasferimento, il socio intestatario di azioni di tipo "B" che intende trasferire tutte o parte delle sue azioni dovrà rinnovare tutta la procedura sopra descritta.

39) La prelazione come regolamentata in questo articolo si applica anche nel caso di trasferimento della nuda proprietà e nel caso di vendita forzata delle azioni derivante da un procedimento esecutivo. In questa ultima ipotesi il corrispettivo sarà il medesimo ottenuto all'esito dell'incanto.

40) In caso di trasferimento per causa di morte gli eredi legittimi subentreranno nella qualifica di socio.

41) Ai fini del rispetto dei termini previsti in questo articolo farà fede il giorno di consegna alle poste o di invio tramite posta elettronica

corrispettivo, informerà con raccomandata, con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, ovvero mediante posta elettronica certificata, tutti gli altri azionisti che hanno esercitato il diritto di prelazione, dell'avvenuta determinazione del prezzo. Con la stessa informativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione indicherà il nominativo del notaio rogante nonché il luogo, il giorno e l'ora ove verrà stipulato il contratto di vendita di tutte le azioni poste in vendita. Dall'invio dell'informativa a quello della stipula dovranno decorrere non meno di quindici giorni, ma non più di trenta.

28) Il corrispettivo determinato dall'Arbitro/Arbitratore deve intendersi sostitutivo, a tutti gli effetti, di quello indicato nell'offerta, ma per la sola cessione tra l'azionista cedente e quello/i che hanno sollevato l'eccezione. Per le vendite nei confronti degli altri azionisti Enti Pubblici Territoriali che hanno esercitato la prelazione, ma non hanno sollevato eccezioni sul prezzo, il corrispettivo sarà quello indicato dall'azionista venditore nella comunicazione con cui ha manifestato l'intenzione di trasferire tutte o parte delle sue azioni.

29) I costi dell'Arbitro/Arbitratore saranno a carico dell'azionista/i che hanno eccepito la congruità del prezzo con riparto tra di loro in rapporto alle azioni da ciascuno di loro acquistate.

30) I costi per onorari professionali o notarili, per la stipula del contratto di vendita, sono a carico di tutti gli azionisti acquirenti in misura proporzionale alle azioni da ciascuno di loro acquistate.

31) Qualora gli azionisti non esercitino, nel termine essenziale di sessanta giorni, il diritto di prelazione su tutte le azioni che l'azionista intende trasferire e non sussista, quindi, una valida accettazione della offerta, essendo tale l'oggetto della stessa, essi decadranno irrevocabilmente dal diritto di prelazione.

32) Qualora la prelazione non venga esercitata dagli azionisti l'azionista, che ha manifestato l'intenzione di vendere le azioni, sarà libero di cederle al soggetto ed alle condizioni indicate nella manifestazione di volontà a trasferire. Decorsi trenta giorni dal mancato esercizio della prelazione senza che l'azionista venditore abbia sottoscritto il contratto di cessione, qualora voglia procedere alla vendita, dovrà rinnovare la procedura descritta a punti precedenti.

certificata ovvero quello di ricevimento, sempre come risultante dai documenti postali ovvero dal documento attestante l'invio tramite posta elettronica certificata, quando questo costituisce termine iniziale.

42) Resta altresì precisato che in caso di trasferimento il cessionario subentra al cedente negli stessi diritti da lui vantati in riferimento anche ai particolari diritti relativi all'amministrazione.

33) La procedura prevista ai paragrafi precedenti e relativa la vendita da parte di azionista titolare di azioni di categoria B a soggetto non azionista si applica anche nel caso in cui il trasferimento a soggetto non azionista sia effettuato da azionista Ente Pubblico Territoriale.

34) Le procedure come regolamentate e descritte in questo articolo si applicano anche nel caso in cui il trasferimento riguardino: la nuda proprietà o l'usufrutto e la vendita forzata delle azioni derivante da un procedimento esecutivo. In questa ultima ipotesi il corrispettivo sarà il medesimo ottenuto all'esito dell'incanto.

35) In caso di trasferimento per causa di morte gli eredi legittimi subentreranno nella qualifica di socio.

36) Ai fini del rispetto dei termini iniziali previsti in questo articolo farà fede il giorno di consegna alle poste o di invio tramite posta elettronica certificata ovvero per quelli finali farà fede quello di ricevimento sempre come risultante dai documenti postali ovvero dal documento attestante l'invio tramite posta elettronica certificata.

Articolo 37

Scioglimento e liquidazione

1) La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e, pertanto: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non delibere le opportune modifiche statutarie; c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 del codice civile; e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater del codice civile; f) per deliberazione dell'assemblea; g) per le altre cause previste dalla legge.

2) La società si scioglie anche nel caso in cui le azioni di tipo "A" non rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, a meno che, entro sessanta giorni, dal verificarsi di tale condizione, tale percentuale non venga ricostituita.

3) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

4) L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: a) il numero

ARTICOLO 37

Scioglimento e liquidazione

Il testo dell'articolo permane quello attuale, si propone la modifica del solo comma 2 nel seguente modo:

2) la società si scioglie anche nel caso in cui le azioni di tipo "A" non rappresentino almeno il **40% (quaranta per cento)** del capitale sociale, a meno che, entro sessanta giorni, dal verificarsi di tale condizione, tale percentuale non venga ricostituita.

**(La percentuale del 40% qui indicata riporta la proposta di percentuale "minima" che si intende inserire)*

<p>dei liquidatori; b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; c) a chi spetta la rappresentanza della società; d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.</p>	
--	--